Ordinanza n. 4 del 30 ottobre 2026

ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40

Disciplina della delocalizzazione temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi calamitosi, adozione dello schema di Protocollo d'intesa con gli Ordini ed i Collegi provinciali e regionali della Regione Abruzzo delle aree tecnica e scientifica per la determinazione dei compensi professionali e ulteriori disposizioni urgenti

Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni di Chieti e Bucchianico conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nominato con decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 9 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Regione Abruzzo, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 gennaio 2026, al n. 176;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 22 luglio 2024 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza di ulteriori dodici mesi fino al 28 agosto 2025, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti;

Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40 recante "*Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*" e, nello specifico, l'articolo 3, comma 7, che stabilisce che il Commissario straordinario per la ricostruzione, per l'esercizio delle sue funzioni, provvede mediante l'adozione di ordinanze, previa intesa con le regioni e le province autonome interessate;

Visto il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante *"Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica delle aree denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147;

Visto l'articolo 11, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge, il quale prevede che "*Alla realizzazione dei primi interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con delibera del*

Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2, commi 3 e 4, 3 e seguenti, ove compatibili, della legge 18 marzo 2025, n. 40. A tali fini, la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico conseguente agli eventi di cui al primo periodo è fissata in cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è prorogabile fino ad ulteriori cinque anni";

Visto, altresì, il comma 1-*septies* del richiamato articolo 11 del decreto-legge n. 116 del 2025 che ha autorizzato la spesa di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"* e, in particolare, l'articolo 1, commi 644, 645 e 646 che disciplinano l'istituzione del fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40, nonché le modalità di ripartizione del medesimo fondo;

Visto il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 4 marzo 2026 con il quale, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 40 del 2025, è stata istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei comuni di Chieti e Bucchianico ed i successivi decreti del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 3 aprile e del 13 luglio 2026, con i quali è stata modificata la composizione della Cabina di coordinamento;

Visto il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 13 marzo 2026 con il quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 40 del 2025, è stato individuato l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo quale Struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni di Chieti e Bucchianico, definendone costituzione, organizzazione e disciplina;

Ritenuto opportuno disciplinare nel **Capo I** della presente ordinanza le fattispecie previste dall'articolo 11, comma 1-*ter*, lettere b) ed e) del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 in tema di indennizzo per danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività economiche, nonché per la delocalizzazione delle economiche o produttive;

Visto l'articolo 11, comma 1-*ter*, lettere b) ed e), del richiamato decreto-legge n. 116 del 2025, secondo cui con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi fino all'80 per cento delle spese occorrenti e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies* dello stesso articolo, anche per:

lett. b) "*gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata*";

lett. e) "*delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture*

temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale";

Vista l'ordinanza commissariale n. 1 del 16 giugno 2026 che, nel predisporre il piano generale pluriennale dei fabbisogni e nel regolare le misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione del patrimonio privato, prevede per le attività produttive, di cui all'articolo 1 dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, gli interventi di "*delocalizzazioni temporanee*" intesi quali "*interventi edilizi che attraverso la realizzazione di nuova struttura ovvero l'utilizzo di strutture esistenti non danneggiate, consentono il prosieguo delle attività produttive i cui edifici originari siano stati danneggiati dagli eventi calamitosi*" secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lett. n) della stessa ordinanza;

Ritenuta, in ragione del richiamato quadro normativo, la necessità di impartire ulteriori disposizioni per determinare un quadro generale e complessivo delle misure volte all'immediato avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive, industriali e artigianali, aventi sede in edifici risultati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi;

Ritenuto che, in considerazione dell'esigenza di assicurare la continuità delle attività economiche e produttive in essere nei predetti edifici distrutti o danneggiati, occorre predisporre una procedura di celere sostegno per gli interventi di delocalizzazione temporanea di dette attività, attraverso la locazione, a cura del titolare dell'impresa danneggiata, di immobili idonei alla prosecuzione dell'attività, siti nei medesimi comuni di quelli danneggiati e/o la realizzazione di specifiche strutture temporanee, nonché tramite l'acquisto o il noleggio di attrezzature e macchinari;

Ritenuto di dover disciplinare i limiti, i parametri, i presupposti, le condizioni e le modalità di concessione del contributo spettante per gli interventi sopra riportati;

Ritenuto opportuno disciplinare nel **Capo II** della presente ordinanza i contenuti del Protocollo d'Intesa di cui agli articoli 5 delle ordinanze del Commissario straordinario nn. 1 del 16 giugno 2026 e 3 del 31 luglio 2026;

Vista la citata ordinanza n. 3 del 2026 che disciplina i compensi professionali per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che stabilisce che i compensi professionali dei tecnici incaricati sono determinati sulla base delle tariffe previste dal decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 avente ad oggetto "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"*;

Visto l'articolo 5, comma 5, della citata ordinanza n. 3 del 2026 secondo cui il Commissario straordinario, sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto con i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi delle aree tecnica e scientifica, *"provvede con proprio decreto alla individuazione delle categorie delle opere, alla definizione delle modalità per l'acquisizione dei pareri di congruità delle parcelle, nonché alla disciplina dei controlli e delle sanzioni*";

Visto, altresì, l'articolo 5, comma 2, della citata ordinanza n. 1 del 2026 secondo cui "*Con successivi provvedimenti del Commissario straordinario, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge 18 marzo 2025, n. 40, sono dettate specifiche disposizioni per il calcolo del compenso per lo svolgimento delle prestazioni d'opera intellettuale per la riparazione e ricostruzione degli immobili*

danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1, previa sottoscrizione di specifico protocollo d'intesa con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo che precede è altresì approvato lo schema di contratto tipo per lo svolgimento delle ridette prestazioni in favore dei committenti privati";

Ritenuto che in ragione della rilevanza sub-regionale degli interventi riguardanti le aree e gli edifici colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici in rassegna, sia opportuno individuare quali sottoscrittori del citato protocollo di intesa gli Ordini e i Collegi provinciali/regionali della Regione Abruzzo;

Ritenuto di dover approvare lo schema di Protocollo d'Intesa da sottoscrivere con gli Ordini e con i Collegi provinciali/regionali delle aree tecnica e scientifica della Regione Abruzzo, in allegato alla presente ordinanza sub **Allegato 1**, finalizzato ad assicurare la condivisione della disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto per i compensi professionali e prevenire così possibili contestazioni da parte dei professionisti;

Ritenuto, inoltre, che, al fine di assicurare un indirizzo uniforme nell'ambito delle diverse procedure di ricostruzione, nonché in coerenza con analoghi protocolli in essere presso altri territori colpiti da calamità naturali e con il quadro normativo vigente, debba essere applicata una riduzione dei compensi professionali pari al 30 per cento;

Ritenuto che tale percentuale consente di contemperare le esigenze di contenimento della spesa con il rispetto dei principi in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49. La previsione risulta, inoltre, coerente con quanto disposto per i contratti pubblici aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura, per i quali la quota assoggettabile a ribasso è fissata nel limite del 35 per cento dall'art. 15-bis, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2023, per cui appare equo prevedere una quota di riduzione anche al caso in esame;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare l'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026 nella parte in cui individua la "Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica" in luogo degli "Ordini e dei Collegi provinciali e regionali della Regione Abruzzo" quali sottoscrittori del Protocollo d'Intesa;

Ritenuto di dovere altresì modificare l'ordinanza n. 3 del 31 luglio 2026 nella parte in cui individua gli Ordini e i Collegi "nazionali" in luogo di quelli "regionali e provinciali", nella parte in cui rimette all'adozione di un decreto del Commissario straordinario la disciplina di dettaglio dei ridetti compensi professionali, ritenendo invece più opportuno che detta disciplina sia adottata contestualmente al Protocollo d'Intesa quale allegato tecnico dello stesso, nonché, infine, nella parte in cui individua il decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 quale parametro per la determinazione delle tariffe professionali senza prevedere alcuna riduzione percentuale;

Ritenuto opportuno disciplinare nel **Capo III** della presente ordinanza gli interventi indifferibili e urgenti del Comune di Chieti già finanziati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1021 del 12 settembre 2023 e non ancora conclusi;

Vista l'OCDPC n. 1021 del 2023 recante: "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti*";

Visto l'articolo 3, comma 3, della legge n. 40 del 2025 a tenore del quale "*Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della*

Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle attività e funzioni che non saranno concluse dal commissario delegato nominato per l'emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Alla disciplina del completamento delle attività e funzioni già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite ai sensi del primo periodo al commissario straordinario si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1";

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1191 del 27 maggio 2026 recante: "*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatisi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti*", che ha disciplinato il completamento delle attività già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza come individuate nell'Allegato A alla medesima ordinanza;

Considerato che la suddetta OCDPC n. 1191 del 2026 differisce il trasferimento delle risorse finanziarie degli interventi di cui all'allegato B della medesima ordinanza all'adozione del decreto di cui al citato articolo 3, comma 3, primo periodo della legge n. 40 del 2025;

Considerato che, alla data odierna, detto trasferimento non è ancora formalmente avvenuto non essendo stato adottato lo specifico decreto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 40 del 2025 e che non appare ulteriormente differibile il completamento degli interventi urgenti da eseguire in via prioritaria secondo il Piano dei Fabbisogni di cui agli articoli 1 e 4 della OCDPC n. 1021 del 12 settembre 2023;

Visto l'articolo 3, comma 6, lett. d), punto 1) della legge n. 40 del 2025 secondo cui "*nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale*" e "*nelle more dell'adozione del piano generale pluriennale di interventi*" il Commissario straordinario "*provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le **più urgenti necessità***";

Ritenuto non più procrastinabile il completamento degli interventi elencati nell'articolo 9 della presente ordinanza, già finanziati nell'ambito del Piano degli Interventi urgenti di cui alla OCDPC n. 1021 del 2023 e relativi alla messa in sicurezza del versante nord della collina del quartiere Santa Maria di Chieti mediante demolizione di edifici privati a rischio crollo posti a ridosso di strade pubbliche (di cui al CUP n. E72D24000240001) e alla demolizione del Condominio Miravalle, palazzine A e B (di cui al CUP n. E76H24000000001), al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza dell'area interessata a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, altresì, di dover garantire al Comune di Chieti il necessario supporto di personale per la realizzazione degli interventi di cui al punto che precede mediante l'anticipazione delle risorse a tal fine già previste dal richiamato Piano degli Interventi urgenti *ex* artt. 1 e 4 OCDPC 1021/2023;

Ritenuto, per le finalità di cui sopra, di dover utilizzare le risorse disponibili nella contabilità speciale (IBAN IT79R0100004306CS0000022804, RGS CS-AQ-0013451) intestata al Commissario straordinario, quale anticipazione di cassa in favore del Comune di Chieti, nelle more del trasferimento delle risorse da parte del Dipartimento della Protezione civile in attuazione delle richiamate disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 40 del 2025;

Considerato che il richiamato articolo 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40, consente al Commissario straordinario di adottare ordinanze in deroga a disposizioni di legge, con espressa motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto che, per i lavori di demolizione sopra menzionati, di natura semplice e ripetitiva, gli elementi determinanti ai fini dell'appalto (rilievi e indagini, piano di demolizione e gestione dei rifiuti, sicurezza, stima dei costi, condizioni contrattuali) sono contenuti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, mentre il dettaglio esecutivo può essere definito dall'affidatario con il controllo della direzione dei lavori e del coordinatore per la sicurezza; e che, pertanto, la successione dei livelli di progettazione prevista dall'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dall'Allegato I.7, comporterebbe un allungamento dei tempi non proporzionato al contenuto tecnico dell'intervento e incompatibile con l'urgenza di eliminare le condizioni di pericolo;

Ritenuto altresì che, per la medesima urgenza, nelle procedure negoziate di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 36 del 2023 sia necessario consentire il sorteggio degli operatori da invitare tra quelli iscritti negli elenchi dei Soggetti attuatori e l'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità, in deroga agli articoli 50, comma 2, e 107, comma 3, del medesimo decreto legislativo, restando garantiti, con la selezione tra operatori già qualificati e la verifica sul miglior offerente, i principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento;

Ritenuto, infine, di dover modificare ed integrare le ordinanze del Commissario straordinario nn. 1 e 3 del 2026 prevedendo l'applicazione delle disposizioni contenute nelle vigenti NTA del PAI agli interventi di ripristino degli edifici oggetto di completamento degli esiti di agibilità ad opera del Gruppo Tecnico di Valutazione di cui all'articolo 9 dell'ordinanza n. 3 del 2026;

Ritenuto, altresì, di dover modificare il comma 5 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 2 del 17 giugno 2026, al fine di chiarire la decorrenza con effetti *ex nunc* delle nuove disposizioni relative al Contributo per il Disagio Abitativo con riferimento ai nuclei familiari che alla data degli eventi calamitosi dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione;

Visto l'articolo 20, comma 1, della legge n. 40 del 2025 in base al quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Vista la nota prot. n. DCI–0003554-P del 29/10/2026, acquisita al protocollo della Struttura di supporto al Commissario straordinario n. 0428070 in pari data, con cui il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri ha formulato alcune osservazioni allo schema di ordinanza che si è provveduto a recepire;

Acquisita l'intesa dei componenti votanti della Cabina di coordinamento nella seduta del 30 ottobre 2026;

DISPONE

CAPO I

Delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023

Articolo 1
(*Ambito di applicazione e soggetti legittimati*)

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'articolo 11, comma 1-*ter*, lettere b) ed e), del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, sono finalizzate a consentire, attraverso la loro temporanea delocalizzazione, la ripresa dell'attività produttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche, come individuate dall'articolo 7, comma 1, lettera c) dell'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026, con sede operativa nei Comuni di Chieti e Bucchianico.

2. La delocalizzazione delle attività economiche attive, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. c) e del comma 2, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026, alla data degli eventi calamitosi, ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità o sgombero, deve avvenire:

a) in altro edificio agibile sito nello stesso comune ovvero, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, in un Comune confinante o ricadente nella medesima Provincia;

b) all'interno di una struttura provvisoria all'uopo predisposta.

3. Gli impianti e le strutture temporanee delocalizzati a norma della presente ordinanza sono finalizzati esclusivamente ad assicurare l'immediata ripresa delle attività economiche e la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio inagibile.

4. Agli interventi di delocalizzazione di cui al presente articolo possono procedere i soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che risultino titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche in essere alla data degli eventi calamitosi di cui all'articolo 11, comma 1-bis del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, con sede ubicata, a tale data, in edifici, detenuti a qualsiasi titolo, risultati inagibili e danneggiati o distrutti, e in possesso, alla medesima data, dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle imprese sociali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle società cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi calamitosi ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni.

5. Sono esclusi dalla delocalizzazione di cui al presente articolo i beneficiari dell'indennizzo sostitutivo di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026, come modificato ed integrato dall'articolo 10 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 31 luglio 2026.

Articolo 2
(*Modalità degli interventi di delocalizzazione*)

1. La delocalizzazione temporanea di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) è attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, conforme agli strumenti edilizi ed urbanistici, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso Comune in area ritenuta idonea ad ospitare l'attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato. In mancanza di edifici aventi le predette caratteristiche, ovvero qualora il richiedente documenti, mediante perizia asseverata, che la delocalizzazione della propria attività nell'ambito del medesimo Comune è eccessivamente onerosa in modo da rendere l'intervento oggettivamente antieconomico rispetto alle esigenze di continuità e salvaguardia dell'attività, la delocalizzazione temporanea può avvenire anche in edificio idoneo, conforme agli strumenti edilizi ed urbanistici ed urbanistici, ubicato in altro Comune confinante o ricadente nella medesima Provincia, acquisiti i pareri favorevoli del Comune sede dell'attività economica e del Comune ove la stessa si delocalizza. Agli effetti della presente ordinanza, sono considerati equivalenti gli edifici aventi eguale dimensione per pianta ed altezza rispetto all'edificio danneggiato o distrutto, con margine di tolleranza del 35%.

2. La delocalizzazione temporanea di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) è attuata tramite la realizzazione, ovvero il noleggio di strutture temporanee direttamente ad opera del titolare dell'attività economica interessata, di una struttura provvisoria realizzata in aree idonee del territorio comunale, della quale sia dimostrata la disponibilità con apposita perizia asseverata, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. In caso di documentata impossibilità di delocalizzazione sul lotto di pertinenza, in area adiacente o in altra area nella disponibilità del richiedente nello stesso Comune, la delocalizzazione può essere autorizzata in area ubicata in altro Comune confinante o ricadente nella medesima Provincia, acquisiti i pareri favorevoli del Comune sede dell'attività economica e del Comune ove la stessa si delocalizza.

3. In tutti i casi di cui ai commi 1 e 2, gli edifici e le aree di destinazione sono ubicati in siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, esterni all'area perimetrata come «zona rossa» dal Rapporto di Monitoraggio allegato *sub* Allegato 8 all'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026 e non ricadenti in aree classificate a pericolosità da frana o idraulica elevata o molto elevata dal vigente piano di assetto idrogeologico, come attestato nella perizia asseverata.

Articolo 3
(*Acquisto di macchinari e attrezzature*)

1. In tutte le ipotesi di cui all'articolo 1, i soggetti legittimati possono provvedere anche all'acquisto o al noleggio di macchinari ed attrezzature aventi le stesse caratteristiche di quelli distrutti o danneggiati in modo irreversibile, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da posizionare all'interno dell'edificio ove si delocalizza l'attività, necessari per assicurare il mantenimento della capacità produttiva. Ove i beni originari non siano più reperibili sul mercato, sono ammessi beni con caratteristiche funzionali equivalenti; l'eventuale maggior costo dovuto alla scelta di beni qualitativamente superiori rispetto a quelli equivalenti esistenti sul mercato resta a carico del soggetto legittimato.

2. I soggetti legittimati possono provvedere anche all'acquisto ovvero al noleggio di macchinari ed attrezzature aventi le stesse caratteristiche di quelli inutilizzabili e non traslocabili nella struttura in cui l'attività produttiva sarà delocalizzata in quanto inamovibili dall'edificio dichiarato inagibile

ovvero strutturalmente connessi con il medesimo. Il medesimo bene non può essere oggetto di rimborso a più di un titolo.

3. I soggetti legittimati possono provvedere anche alla realizzazione degli impianti di base (elettrico, idrico, di condizionamento) o all'adeguamento di quelli esistenti per renderli funzionali all'attività da delocalizzare secondo le modalità e le procedure stabilite al successivo articolo 4.

4. Sono riconosciute e ammesse a rimborso anche le spese di allacciamento ai pubblici servizi e i traslochi di beni mobili e attrezzature dall'edificio distrutto o gravemente danneggiato a quello ove si delocalizza l'attività.

5. Per i macchinari e le attrezzature danneggiati ma riparabili, il rimborso è riconosciuto per il costo della riparazione, nel limite del costo di sostituzione con beni aventi le stesse caratteristiche, come attestato nella perizia asseverata.

Articolo 4
(*Contenuti della domanda*)

1. La domanda di delocalizzazione è presentata all''Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 (d'ora innanzi "USR"), entro il 31 dicembre 2026 o, comunque, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza sindacale di inagibilità o sgombero.

2. La domanda può essere presentata a condizione che sia stata emessa ordinanza sindacale di inagibilità o sgombero integrata da apposita perizia asseverata come stabilito al successivo comma 3.

3. La domanda, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, deve essere corredata da perizia asseverata redatta da professionista abilitato contenente:

a) la descrizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali (con adeguati elaborati grafici) dell'edificio distrutto o danneggiato, comprese finiture ed impianti, con attestazione della riconducibilità causale dei danni subiti agli eventi calamitosi dei mesi di maggio e giugno 2023;

b) l'illustrazione in dettaglio dei danni subiti dall'edificio, nonché di quelli subiti dai macchinari, dalle attrezzature e dalle scorte con la descrizione del programma di riacquisto e/o ripristino;

c) la descrizione delle attività svolte dall'impresa che chiede la delocalizzazione;

d) la descrizione dell'edificio ove l'impresa intende delocalizzare la propria attività, con indicazione della sua ubicazione, delle dimensioni, della dotazione impiantistica e delle caratteristiche tecniche, corredata di documentazione fotografica e delle certificazioni od autorizzazioni necessarie, ovvero, in alternativa, il progetto per la delocalizzazione temporanea, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) per la realizzazione di una struttura temporanea;

e) la descrizione degli eventuali interventi necessari per adeguare e rendere funzionale, anche dal punto di vista impiantistico, l'edificio preso in locazione o la struttura temporanea;

f) gli estremi dell'ordinanza sindacale di inagibilità o sgombero che ha interessato l'edificio;

g) il canone di locazione dell'edificio, ove si delocalizza l'attività, e il costo degli interventi eventualmente necessari per dotarlo degli impianti necessari al ripristino dell'attività economica o produttiva, ovvero, in alternativa, nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il computo metrico estimativo delle opere che si intendono eseguire predisposto utilizzando il prezzario regionale vigente;

h) il costo di acquisto o noleggio dei macchinari e delle attrezzature;

i) il costo di ripristino delle scorte;

j) l'importo delle spese tecniche sostenute;

k) l'eventuale indennizzo assicurativo già percepito dal richiedente per i danni subiti ovvero la stima dell'indennizzo se richiesto, ma non ancora liquidato;

l) gli estremi di un conto corrente bancario intestato al richiedente, ai fini del successivo rimborso delle spese sostenute;

m) l'attestazione della conformità urbanistica ed edilizia dell'edificio o dell'area di destinazione e della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3.

4. Nella domanda devono essere inoltre indicati:

a) i fornitori presso cui si procederà al riacquisto delle attrezzature e dei macchinari da sostituire a quelli danneggiati o distrutti;

b) l'impresa che procederà agli interventi di realizzazione della struttura temporanea di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b);

c) il progettista e il direttore dei lavori incaricati per gli interventi per la realizzazione della struttura temporanea.

5. Alla domanda sono altresì allegati la dichiarazione del richiedente attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, e l'eventuale polizza assicurativa stipulata in data anteriore agli eventi calamitosi per il risarcimento dei danni conseguenti a eventi catastrofali, con l'indicazione dell'importo riconosciuto o in corso di determinazione.

6. Le imprese di cui al comma 4 sono individuate inderogabilmente fra soggetti che:

a) siano in possesso delle qualificazioni prescritte dall'articolo 100, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) (nel caso di importo dei lavori superiore a 150.000 euro) siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) siano in possesso di certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015;

d) siano iscritti negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

7. L'USR, verificata l'entità dei danni attestati e la loro riconducibilità causale agli eventi calamitosi nonché la congruità delle spese previste o sostenute, determina, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'entità delle spese ammesse a rimborso con le modalità stabilite al successivo articolo. L'USR provvede altresì a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

8. Nei casi di realizzazione di una struttura temporanea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), la determinazione di cui al comma 7 è rilasciata dall'USR sentito il Comune in ordine alla conformità agli strumenti urbanistici dell'intervento richiesto.

9. Il soggetto legittimato, una volta ottenuta la determinazione di cui al comma 7, può provvedere immediatamente a svolgere gli adempimenti necessari per la locazione del nuovo edificio e l'acquisto o il noleggio dei macchinari e delle attrezzature indispensabili per la ripresa dell'attività produttiva, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), l'interessato può avviare immediatamente i lavori per la realizzazione della struttura temporanea secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo e previa acquisizione del titolo edilizio.

10. Le strutture temporanee installate a norma del presente articolo sono rimosse a cura del soggetto legittimato, con le risorse previste dal successivo articolo 5 comma 8, entro trenta giorni dall'acquisto dell'immobile equivalente, ovvero entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione degli immobili in cui venivano svolte le attività economiche originarie, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi. Il termine può essere prorogato dall'USR, su istanza motivata in presenza di cause non imputabili al soggetto legittimato. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di rimozione, l'USR provvede in via sostitutiva, previa diffida, ponendo le spese a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 5
(*Determinazione del rimborso*)

1. Per gli interventi di delocalizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata della locazione fino al ripristino o ricostruzione dell'edificio preesistente, è calcolato con riferimento al canone medio di locazione del comune ove è ubicato l'immobile danneggiato, indicato nella perizia asseverata di cui all'articolo 4, comma 3, tenendo conto delle valutazioni di mercato, per la superficie equivalente di cui all'articolo 2, comma 1. A questo va aggiunto il rimborso del costo degli interventi eventualmente necessari per dotare l'immobile affittato degli impianti necessari al ripristino dell'attività economica o produttiva, determinato sulla base del computo metrico estimativo delle opere eseguite redatto utilizzando il prezzario regionale vigente, nel limite massimo di euro 100/mq per la superficie equivalente di cui all'articolo 2, comma 1. Sono rimborsate anche le spese tecniche nella misura stabilita al successivo comma 7.

2. In alternativa al rimborso mensile di cui al comma 1 il beneficiario, che documenti l'intervenuta delocalizzazione dell'attività e la stipula di apposito contratto di locazione di durata almeno pari al tempo occorrente per il ripristino o la ricostruzione dell'edificio preesistente, può optare per un contributo *una tantum* determinato, sulla base della superficie dell'edificio danneggiato o distrutto indicata nella perizia asseverata, nell'importo omnicomprensivo di euro 350/mq. In caso di delocalizzazione in edificio equivalente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), il contributo viene determinato: avendo riguardo alla superficie dell'edificio nel quale viene delocalizzata l'attività, qualora detto edificio abbia una superficie inferiore a quella dell'edificio danneggiato o distrutto come indicata nella perizia asseverata; avendo riguardo alla superficie dell'edificio danneggiato o distrutto come indicata nella perizia asseverata, qualora l'edificio nel quale viene delocalizzata l'attività abbia una superficie superiore a quella dell'edificio danneggiato o distrutto. Il contributo di cui al presente comma viene erogato in un'unica soluzione e la sua erogazione esclude, per l'intera durata del contratto di locazione, la possibilità di fruire dei rimborsi previsti dal comma 1. In ogni caso, il contributo di cui al presente comma non può eccedere l'importo complessivo dei rimborsi mensili previsti dal comma 1 parametrati alla durata del contratto di locazione. Le spese tecniche nella misura

stabilita al successivo comma 7 sono rimborsate anche nell'ipotesi in cui si benefici del contributo *una tantum*.

3. Per gli interventi di delocalizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il rimborso massimo ammissibile per la realizzazione della struttura temporanea è pari al minor importo tra il costo dell'intervento quale ricavabile dal computo metrico estimativo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g) a cui vanno aggiunte le spese tecniche come stabilito al successivo comma 7, ed il costo convenzionale determinato in misura di euro 350/mq per una superficie equivalente a quella dell'edificio danneggiato o distrutto, come indicata nella perizia asseverata.

4. Il rimborso mensile di cui al comma 1 e i contributi di cui ai commi 2 e 3 ed al successivo comma 8, sono riconoscibili nel limite percentuale previsto dall'articolo 11, comma 1-*ter*, lettere b) ed e) del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, nonché dall'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026.

5. In tutti i casi di delocalizzazione inoltre:

a) per gli interventi su macchinari, attrezzature ed impianti, volti a ripristinare la piena funzionalità dell'impresa, il rimborso è pari all'80 per cento del costo indicato nella perizia asseverata;

b) per il ripristino delle scorte il rimborso è pari al 60 per cento del valore di quelle distrutte o danneggiate, come attestato nella perizia asseverata.

6. In tutte le ipotesi di delocalizzazione, le spese sostenute per il trasloco di macchinari e attrezzature sono rimborsate nel limite dell'80 per cento dei costi documentati.

7. Per le spese tecniche, si applicano gli importi previsti dall'articolo 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 31 luglio 2026. Il contributo pubblico a favore dei beneficiari per la copertura di tali spese è riconoscibile nel limite percentuale previsto dall'articolo 11, comma 1-*ter* del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, nonché dall'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026.

8. Nei casi previsti dal precedente articolo 4, comma 10, oltre al contributo previsto dai precedenti commi è dovuto, nel limite massimo di euro 40/mq, il rimborso delle spese di rimozione delle strutture temporanee installate a norma della presente ordinanza e di ripristino dello stato dei luoghi.

9. Il rimborso è in ogni caso determinato al netto dell'eventuale indennizzo assicurativo già percepito dal richiedente o in corso di determinazione.

10. Sono esclusi dal contributo *una tantum* di cui al comma 2 i beneficiari che esercitano la facoltà di acquisto di immobile equivalente ai sensi dell'articolo 22 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026.

Articolo 6
(*Erogazione del rimborso*)

1. La domanda intesa a ottenere il rimborso di cui al precedente articolo 5 è presentata dai soggetti legittimati all'USR nel termine di trenta giorni decorrenti, nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), dalla stipula del contratto di locazione e, nelle altre ipotesi, dalla conclusione degli interventi di delocalizzazione. Alla domanda devono essere allegati l'elenco delle attività svolte con il computo delle eventuali lavorazioni resesi necessarie per la funzionalità del nuovo edificio e delle

spese effettivamente sostenute, nonché le fatture, anche non quietanzate, degli acquisti o noleggi di attrezzature nonché dei lavori, delle forniture e delle spese tecniche.

2. Il rimborso per le delocalizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è erogato, previa verifica dell'esecuzione degli interventi e della documentazione presentata in conformità alla determinazione rilasciata dall'USR di cui all'articolo 4, comma 7, mediante accredito sul conto corrente indicato a norma dell'articolo 4, comma 3, lettera l). Entro quindici giorni dalla data dell'accredito, il soggetto legittimato produce all'USR le fatture quietanzate; qualora le fatture non siano depositate nel termine, l'USR dispone la revoca del rimborso e avvia la procedura per la sua ripetizione immediata.

3. Al soggetto legittimato può essere riconosciuto, ad istanza, un anticipo fino al 50% dell'importo autorizzato come spese per le delocalizzazioni ai sensi della lettera b) del comma 2, dell'articolo 1, a condizione che sia allegata apposita polizza fideiussoria. La polizza fideiussoria deve essere stipulata dal soggetto legittimato nei confronti dell'USR. In tale ipotesi, il richiedente, entro trenta giorni dalla ricezione della determinazione di cui all'articolo 4, comma 7, inoltra all'USR tramite PEC la richiesta di anticipo, la fattura e la copia digitale della polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore dell'USR, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. Il soggetto legittimato provvede contestualmente ad inviare l'originale della polizza all'USR che la detiene per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo l'erogazione del rimborso a saldo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'anticipazione è erogata mediante accredito sul conto corrente indicato a norma dell'articolo 4, comma 3, lettera l).

4. Il rimborso delle spese di rimozione delle strutture temporanee di cui all'articolo 5, comma 8, è effettuato in concomitanza all'erogazione del saldo del contributo, previa esibizione della documentazione attestante l'effettiva rimozione della struttura temporanea ed il pagamento delle relative spese.

5. Il rimborso è comprensivo dell'I.V.A. corrisposta sui lavori e sulle forniture, se non detratta o detraibile da parte del soggetto legittimato.

Articolo 7
(*Disposizioni finanziarie*)

1. Agli oneri derivanti dal presente Capo si provvede, in coerenza con l'articolo 19, comma 1, dell'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026, a valere sulle autorizzazioni di spesa per gli anni 2026 e 2027 previste dall'articolo 11, comma 1-*septies,* del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, nonché sulle ulteriori risorse stanziate a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025 all'esito della relativa assegnazione ad opera del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del Commissario straordinario, subordinatamente alla verifica del fabbisogno e ai dati di monitoraggio sull'avanzamento del processo di ricostruzione.
2. L'USR comunica al Commissario straordinario, con cadenza trimestrale, il numero e l'importo delle domande presentate, dei rimborsi determinati e di quelli erogati ai sensi del presente Capo.

CAPO II
Protocollo d'intesa con gli Ordini ed i Collegi provinciali e regionali della Regione Abruzzo delle aree tecnica e scientifica per la determinazione dei compensi professionali

Articolo 8
(*Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e gli Ordini ed i Collegi provinciali e regionali della Regione Abruzzo delle aree tecnica e scientifica e modifiche alle relative disposizioni delle ordinanze nn. 1 e 3 del 2026*)

1. È approvato lo schema di Protocollo d'Intesa con gli Ordini ed i Collegi provinciali e regionali della Regione Abruzzo delle aree tecnica e scientifica per la determinazione dei compensi professionali, in allegato sub **Allegato 1** alla presente ordinanza, contenente la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall'articolo 5, comma 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026 e dall'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 31 luglio 2026, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata.

2. All'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026, le parole "*con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica*" sono sostituite dalle seguenti: "*con gli Ordini e i Collegi provinciali e regionali della Regione Abruzzo delle aree tecnica e scientifica*".

3. All'articolo 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 31 luglio 2026, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "*I compensi professionali connessi alle domande di contributo per la ricostruzione privata sono determinati sulla base delle tariffe*" sono aggiunte le seguenti "*, ridotte del 30 per cento,*";

b) al comma 5, le parole "*Consigli nazionali*", sono sostituite con le seguenti: "*Consigli regionali e provinciali*" e le parole "*provvede con proprio decreto*", sono sostituite con le seguenti: "*provvede con specifica ordinanza*".

CAPO III
Interventi indifferibili e urgenti per la messa in sicurezza del versante nord della collina del quartiere Santa Maria di Chieti e modifiche alle ordinanze nn. 1, 2 e 3 del 2026

Articolo 9
(*Interventi indifferibili e urgenti nel Comune di Chieti*)

1. Al fine di garantire l'esecuzione dei lavori indifferibili e urgenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità consistenti nella messa in sicurezza dell'area interessata dal dissesto idrogeologico del quartiere di Santa Maria del Comune di Chieti - nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 18 marzo 2025, n. 40 relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie stanziate con OCDPC n. 1021 del 12 settembre 2023 per il completamento degli interventi non conclusi dal Commissario nominato per l'emergenza ed inseriti nell'allegato B dell'OCDPC n. 1191 del 27 maggio 2026 - è disposto il trasferimento in favore del Comune di Chieti, quale soggetto attuatore, di un fondo a titolo di anticipazione a valere sulle disponibilità di cassa della

contabilità speciale di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 40 del 2025 intestata al Commissario straordinario (IBAN IT79R0100004306CS0000022804, RGS CS-AQ-0013451).

2. Il fondo di cui al comma 1, pari a complessivi euro 2.105.312,00, è utilizzato per il finanziamento dei seguenti interventi:

a) messa in sicurezza del versante nord della collina del quartiere Santa Maria di Chieti mediante demolizione di edifici privati a rischio crollo posti a ridosso di strade pubbliche (di cui al CUP n. E72D24000240001), per l'importo di euro 1.400.000,00;

b) completamento della demolizione del Condominio Miravalle, palazzine A e B (di cui al CUP n. E76H24000000001), per l'importo di euro 420.000,00;

c) contributo per personale di supporto all'attuazione degli interventi da parte del soggetto attuatore Comune di Chieti, per l'importo di euro 285.312,00.

3. Al finanziamento degli ulteriori interventi di cui all'allegato B dell'OCDPC 1191 del 27 maggio 2026 si provvede all'esito del trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie ad opera della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 10
(*Modalità di esecuzione degli interventi*)

1. Nell'esercizio dei poteri in deroga di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40 ed in considerazione della natura delle lavorazioni e dell'urgenza di eliminare le condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dei principi richiamati degli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori:

a) per l'affidamento di lavori pubblici e per l'acquisizione di beni e servizi, è consentito continuare ad avvalersi, fino alla conclusione degli interventi, delle disposizioni derogatorie di cui all'articolo 3 dell'OCDPC n. 1021 del 12 settembre 2023;

b) per i lavori di demolizione, è consentito l'affidamento sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, in deroga all'articolo 41, commi 1, 5-bis e 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e alla corrispondente disciplina dell'Allegato I.7;

c) per le procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'utilizzo del sorteggio, o altro metodo di estrazione casuale, dei nominativi degli operatori economici da selezionare per le procedure negoziate, in deroga all'articolo 50, comma 2, del medesimo decreto legislativo e agli articoli 2, comma 3, e 3, comma 4, dell'Allegato II.1;

d) nelle procedure negoziate di cui alla lettera c), in deroga all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito prevedere nella lettera di invito che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. La verifica dei requisiti di partecipazione è effettuata nei confronti del miglior offerente, in modo imparziale e trasparente.

Articolo 11
(*Modifiche e integrazioni alle ordinanze nn. 1, 2 e 3 del 2026*)

1. All'articolo 11 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "*Relativamente agli edifici*", sono aggiunte le seguenti: "*già oggetto di ordinanza sindacale di demolizione e/o sgombero e*";

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "*4-bis. Relativamente agli edifici ubicati nelle aree perimetrate dal Rapporto di Monitoraggio di cui all'Allegato 8 alla presente ordinanza, oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata a seguito del completamento degli esiti di agibilità ad opera del Gruppo Tecnico di Valutazione di cui all'articolo 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 31 luglio 2026, gli interventi di ricostruzione sono realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nelle vigenti NTA del PAI e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo per la determinazione del livello operativo*".

2. All'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 2 del 17 giugno 2026, le parole "*vigenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ferma restando l'esclusione del contributo prevista al comma 7*" sono sostituite dalle seguenti: "*vigenti in data anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza*".

3. All'articolo 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 31 luglio 2026, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole "*sono demoliti e delocalizzati*" sono sostituite dalle seguenti: "*sono oggetto di intervento*";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole "*comma 4*" sono sostituite dalle seguenti: "*commi 4 e 4-bis*".

Articolo 12
(*Entrata in vigore ed efficacia*)

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei Conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario della ricostruzione nei territori dei comuni di Chieti e Bucchianico (www.sisma2016abruzzo.it).

2. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Il Commissario straordinario
Marco Marsilio

MARCO
MARSILIO
PRESIDENTE
REGIONE
ABRUZZO
30.10.2026
15:06:09
GMT+01:00